REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Presidente

Dott. CONTE Dario - Consigliere

Dott. MICHELINI Gualtiero - Consigliere Rel.

Dott. GARRI Guglielmo - Consigliere

Dott. ARMONE Giovanni Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7135-2025 proposto da:

Ro.Al., rappresentato e difeso dall'avvocato MA.PI.;

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, (già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

resistente con mandato

avverso la sentenza n. 11/2025 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/01/2025 R.G.N. 49/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni di rigetto delle domande di Ro.Al. dirette all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di decadenza dalle graduatorie provinciali di istituto per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, alla declaratoria di illegittimità del licenziamento comminatogli, alla conseguente reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni patiti.

2. In contraddittorio con il MIUR, che concludeva per il rigetto del ricorso sul presupposto che il docente, in sede di domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali, aveva dichiarato di aver svolto un servizio biennale su un posto di sostegno che egli sapeva di non avere svolto, determinandosi così vizio genetico del rapporto e operatività della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di lavoro, i giudici di merito respingevano le domande, giudicando provata la circostanza del mancato svolgimento di attività didattica di sostegno presso istituto scolastico paritario (come dichiarato in modo non veritiero dal docente). Giudicavano altresì infondata anche la prospettazione secondo cui la dichiarazione non veritiera non avrebbe comunque impedito l'inserimento nelle graduatorie (in quanto, anche escludendo i punti derivanti da dichiarazione del servizio reso presso istituto paritario, effettivamente non prestato, egli sarebbe rimasto ugualmente in posizione utile nella graduatoria dell'altra disciplina per la quale era stato nominato, sebbene non per il

sostegno come sperato e sul quale incidevano le due annualità di insegnamento contestate), perché, per effetto della mendace dichiarazione relativa al servizio prestato, il docente aveva in realtà beneficiato di ulteriori punti per le classi di concorso per le quali era inserito nelle graduatorie da cui era stato escluso.

3. Per la cassazione della sentenza d'appello ricorre Ro.Al. con 3 motivi; l'amministrazione ha depositato atto di costituzione tardivo, senza svolgere ulteriore attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione all'art. 7, comma 9, dell'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 112/2022 "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo", nella parte in cui prevede: "Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci". Sostiene che, nella specie, per le modalità di formulazione della domanda, non si sarebbe in presenza di una dichiarazione mendace, potendo l'aspirante all'assunzione solo completare campi preordinati, dovendosi così escludere, trattandosi al più di irregolarità formali, la volontà e consapevolezza del mendacio.

2. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

3. Osserva il Collegio che le modalità telematiche di inoltro della domanda non rendono inconfigurabile, come sostiene il ricorrente, una "dichiarazione", ossia la manifestazione della volontà di avvalersi di un titolo del quale il dichiarante assume di essere in possesso. L'inserimento della dichiarazione in campi predisposti dall'amministrazione non esclude che si sia in presenza di una dichiarazione, intesa nei termini sopra detti, né può portare a ritenere che, fatta eccezione dei casi di errore nella compilazione (che qui non è allegato), manchi la coscienza e volontà della dichiarazione mendace.

4. Invero, l'ordinanza ministeriale è del tutto chiara nel prevedere che (qualsiasi) dichiarazione mendace produce come effetto l'esclusione dalla graduatoria. Pertanto, le considerazioni svolte nel motivo finiscono per contrastare inammissibilmente con l'accertamento di merito compiuto dalla Corte territoriale, che ha ritenuto provata in fatto la falsità del titolo consapevolmente speso. Ne risulta che il motivo in esame prospetta, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, proponendo una propria diversa valutazione delle prove, corrispondente a mero dissenso motivazionale, che non inficia la legittimità della sentenza impugnata, non essendo consentito trasformare il giudizio di cassazione nel terzo grado di merito nel quale ridiscutere esiti istruttori espressi nella decisione gravata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 8758/2017, n. 29404/2017, n. 18721/2018, n. 20814/2018, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023, n. 33637/2025, n. 19951/2026); tanto più in situazione processuale, come la presente in esame, di pronuncia di merito cd. doppia conforme.

5. Con il secondo motivo, si denunciano violazione o falsa interpretazione dell'art. 15 dell'O.M. n. 112/2022 in tema di valutazione del servizio, inversione dell'onere della prova,

eccesso di potere nell'interpretazione delle difese prodotte dal lavoratore.

6. Il motivo è infondato.

7. La disposizione richiamata, che valorizza, ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie, i servizi prestati con contratti atipici nelle scuole paritarie su posto di sostegno, non rileva nella fattispecie in esame, nella quale è proprio l'effettivo svolgimento di un servizio (tipico o atipico) che la Corte d'Appello, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità (per le ragioni già espresse in relazione al primo motivo) ha pianamente escluso.

8. Né è pertinente il richiamo alle regole in materia di riparto dell'onere probatorio, dovendosi in proposito rammentare che la violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile per cassazione soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole

di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre è del tutto diverso il profilo dell'apprezzamento delle prove, spettante al giudice di merito (Cass. n. 8847/2026, n. 26739/2024, n. 26769/2018).

9. Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce violazione degli artt. 75 D.P.R. n. 445/2000 e 127, lett. d, D.P.R. n. 3/1957, per errata applicazione del principio giurisprudenziale sulla decadenza per dichiarazioni non veritiere. Richiama precedente (Cass. n. 16994/2024, a sua volta richiamante altri arresti conformi) secondo il quale il determinarsi di falsi documentali (art. 127, lett. d, D.P.R. n. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/2000) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A., mentre nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett. d, D.Lgs. n. 165/2001), in esito al relativo procedimento disciplinare e a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti. Sostiene che, nella specie, la decadenza non poteva essere pronunciata perché non si era in presenza di un titolo condizionante l'accesso all'impiego.

10. Il motivo non è fondato.

11. Il principio di diritto richiamato non è conferente, posto che, nel caso concreto, l'esclusione è stata ritenuta legittima in relazione alla specifica previsione della lex specialis della procedura (la citata O.M. n. 112/2022), della quale non è posta in dubbio la conformità alla legge. Né sono ammissibili le doglianze relative all'irrilevanza delle dichiarazioni mendaci quanto all'inserimento in graduatoria per classi di concorso diverse, alla luce del contrario accertamento in fatto svolto nel merito.

12. Il ricorso deve, pertanto, essere complessivamente respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità per il mancato svolgimento di attività difensiva sostanziale da parte dell'amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 23 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2026.